

Trib. Trieste, Sent., 22-06-2011

Intestazione - PQM

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Gli attori, dopo avere evocato in giudizio Ho. S.r.l., ora in liquidazione e Ca.It. S.p.A., con un primo atto di citazione notificato in modo invalido a Ho. S.r.l., ora in liquidazione, espongono di essere stati contattati telefonicamente, in quanto sorteggiati per una vacanza gratuita, alla fine del mese di settembre 2005 con invito da parte dei rappresentanti di Me.We. s.r.l. a

presentarsi il 2.10.05 presso un hotel in di Du.Au.. In tale occasione 'v era presentata a loro e ad altri intervenuti, una offerta consistente nella possibilità di effettuare ogni. anno viaggi a condizioni particolarmente vantaggiose, a condizione che si fossero iscritti ad un Club comportante un sistema di time - sharing. Veniva fatto sottoscrivere a Ri.La. un documento: "contenente una vera e propria proposta contrattuale, ma rappresentando lo stesso come un atto necessario per avere la sicurezza di un appuntamento a casa.

Il giorno 5.10.05, un rappresentante della Me.We. s.r.l. si presentava presso la residenza degli attori rendendo noto alla Ri. che aveva firmato una proposta d'acquisto e che in caso di recesso sarebbe stata tenuta a corrispondere 365,00 Euro per spese di trasferta e il 20% del prezzo, oltre ad una penale di circa 5000,00 Euro.

Concludeva suggerendo l'acquisto al prezzo promozionale di 16.900,00 Euro, provvedendo al suo pagamento mediante un finanziamento della Ca.It. S.p.A. Gli attori (e quindi non la sola Ri.) si erano convinti a non recedere, anche con l'assicurazione che il primo anno sarebbe stato di prova e che dopo dodici mesi essi avrebbero potuto cedere il certificato d'associazione: sottoscrivevano

quindi tutti i documenti presentati. Firmavano inoltre una richiesta di finanziamento con della Ca.It. S.p.A. per 60 rate mensili di 341,10 Euro. Risultato di questa operazione era l'acquisto di un "certificato di associazione" al "Cl.Es." per la complessiva somma di 16.900,00 Euro, somma pagata tramite finanziamento della Ca.It. S.p.A. per l'importo di Euro 20466,00.

Veniva inoltre loro consegnato un "fantomatico" certificato attributivo del diritto di possedere, godere ed utilizzare un periodo settimanale... in singoli appartamenti facenti parte del complesso turistico denominato "Me.Cl." sito Maiorca (SP), o in un altro dei "complessi che formano parte del Cl.Es.". Hanno quindi dedotto la nullità del contratto in parola a norma degli artt. 1346

e 1418, comma 2, c.c., per assoluta indeterminatezza del suo oggetto, non essendo specificato l'oggetto della compravendita. Inoltre il contratto sarebbe nullo non contenendo i requisiti di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 427/98 (oggi art. 71 Codice del consumo) ed in particolare quelli indicati nell'art. 2, comma 1, tra i quali "il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e

delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile...", "la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione". Tali elementi sarebbero indispensabili anche nel caso di acquisto di immobile con destinazione alberghiera o per uso turistico - ricettivo, ai sensi dell'art. 4 della legge del 29 marzo 2001 n. 135. Sarebbe poi indeterminato il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto, e

lo stesso termine iniziale, in quanto dai documenti fatti sottoscrivere agli attori emergeva che la Me.We. s.r.l. era la venditrice, ma non la società proprietaria dell'immobile, rimasta sconosciuta. In subordine sussisteva ipotesi

di dolo da parte degli incaricati della Me.We. s.r.l., avendo gli stessi indotto

gli attori alla sottoscrizione del contratto con veri e propri raggiri, con grave violazione delle norme poste dall'art. 4 D.Lgs. n. 74/92 a garanzia della trasparenza della pubblicità.

Infine sarebbe stato falsamente rappresentato il fatto che il recesso sarebbe costato una cifra... ingente, atteso che il diritto di recesso è consentito all'acquirente dalla legge senza limitazioni entro dieci giorni dalla conclusione del contratto, con il solo obbligo di rimborso al venditore delle spese sostenute e documentate di cui sia fatta menzione nello stesso e purché si

tratti di costi relativi ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere

del periodo di recesso. L'elevato importo indicato nel documento contrattuale sarebbe del tutto irragionevole, privo di qualsiasi giustificazione ed assolutamente spropositato in relazione alle presumibili spese per la conclusione del contratto, sol che si ponga mente al fatto che la penale prevista dal preliminare sia più alta di quella prevista nel definitivo. Quanto al contratto di credito al consumo, lo stesso dovrebbe ritenersi legato al contratto di multiproprietà da un nesso non occasionale, atteso che la somma pattuita sarebbe stata versata direttamente alla società convenuta. Invocavano gli attori la sentenza di Cass. Sez. I n. 12.567 del 2004 che sancirebbe il venire meno del contratto di mutuo con l'annullamento del negozio principale. Nel contratto di concessione di credito al consumo non vi è firma dell'incaricato di Ca.It. S.p.A., essendo stato concluso con il rappresentante di Ho. S.r.l. in liquidazione, già Me.We. S.p.A., a dimostrazione del vincolo tra i due negozi. Infine espongono che anche la promessa di potere "uscire dal Club senza spese e recuperare il capitale cedendo il certificato" si era rivelata una truffa, con interposizione di un'altra società. Richiamano quindi gli attori le decisioni rese anche da questo Tribunale di Trieste in casi simili

e chiedono alle convenute la restituzione della somma di Euro 10574,00 versata dagli stessi.

Si è costituita Ca.It. S.p.A. ricostruendo le modalità di conclusione dell'unico

contratto di vendita pervenuto, e cioè quello del 5.10.2005. Solo dopo la decorrenza del termine per il libero esercizio dell'eventuale diritto di regresso, era stato erogato il finanziamento direttamente a favore della Ho. S.r.l., ora in liquidazione che, insieme al contratto di compravendita, ed alla proposta di finanziamento, aveva inviato anche le dichiarazioni sostitutive con le quali gli attori sostenevano di avere compreso perfettamente quale fosse l'oggetto del contratto, e cioè un certificato di assicurazione in time sharing;

un documento informativo ulteriore; un questionario informativo a beneficio di Ca.It. S.p.A. con medesime indicazioni sull'oggetto del contratto; copia del certificato di proprietà e della dichiarazione di Ho. S.r.l., ora in liquidazione sul rispetto di tutte le condizioni di legge per la liquidazione della pratica di finanziamento. Ha precisato che non vi sarebbe alcun rapporto di esclusiva con le aziende convenzionate, e che non sussiste quindi alcun collegamento negoziale tra le due diverse ed autonome fattispecie, come peraltro

chiarito anche dalle clausole del contratto di finanziamento. Si è lungamente intrattenuta sulla qualificazione giuridica dei fenomeni di multiproprietà e di credito al consumo, particolarmente quanto alla possibilità di sciogliersi dal secondo solo in caso di recesso esercitato ai sensi dell'art. 73 del Codice del Consumo. In assenza di esclusiva tra finanziatore e venditore non potrebbe essere immaginabile alcuna "responsabilizzazione" del primo, essendo questa la ratio della disposizione dell'art. 42 del Codice del Consumo che consente l'azione di recupero verso il finanziatore stesso. Stante invece la piena autonomia tra i due contratti, le sorti di quello di vendita non potrebbero determinare alcuna conseguenza su quelle del finanziamento. In subordine ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di Ho. S.r.l., ora in liquidazione per essere manlevato.

Ho. S.r.l., ora in liquidazione è rimasta contumace a seguito della chiamata in causa da fritte di Ca.It. S.p.A., ma il giudice ha rilevato la mancata concessione del termine di legge a comparire, ordinando agli attori di rinnovare

la citazione. Ciò non facevano tempestivamente gli attori ed il giudice disponeva con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo quanto al rapporto tra Sa.An. e Ri.La. e Ho. S.r.l., ora in liquidazione, e rimettendo in decisione la causa nel rapporto con Ca.It. S.p.A..

Sulla scorta dello stesso atto di citazione, riportante una diversa data di stesura e di mandato, Sa.An. e Ri.La. hanno convenuto in giudizio Ho. S.r.l., ora in liquidazione e Ca.It. S.p.A. innanzi ad altro giudice di questo Tribunale

di Trieste, chiedendo fin dall'inizio la riunione al presente procedimento.

È rimasta contumace Ho. S.r.l., ora in liquidazione.

La difesa di Ca.It. S.p.A. ha eccepito come questo comportamento processuale sia

volto ad aggirare le norme processuali che avevano determinato l'estinzione del primo giudizio, e lamenta la violazione di un principio di ordine pubblico processuale quale quello della inammissibilità della duplicazione delle iniziative processuali, opponendosi alla richiesta di riunione. Nel merito ribadisce le ragioni già esposte nel procedimento originario.

Ammessa la prova per interpellato del liquidatore della Ho. S.r.l., ora in liquidazione, non presentatosi a rendere lo stesso, le due cause sono state rinviate per le conclusioni decisione alla medesima udienza del 7.2.2011, dove sono state riunite: vengono quindi ora in decisione. Ciò posto, si osserva preliminarmente che il caso di specie sembra suscettibile, quanto a problematiche processuali, nell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (sez. 3, sent. n. 5894 del 2006) secondo cui "Deve escludersi che, in

applicazione di un parallelismo con l'istituto della litispendenza, la regola disciplinatrice del quale è nel senso che il processo iniziato per secondo dev'essere definito in rito e non dev'essere trattato, nell'ipotesi in cui abbia

luogo avanti allo stesso giudice di due procedimenti identici, il giudice debba trattare il processo considerando soltanto il primo giudizio, di modo che se esso presenta un problema in rito che impedisce la trattazione del merito, quest'ultima resti preclusa anche sul secondo. Infatti, ciò, oltre ad essere in contrasto con la stessa previsione della riunione obbligatoria dei procedimenti identici pendenti avanti al medesimo giudice, sarebbe anche in manifesto contrasto con quanto accade allorché un giudizio venga definito con pronuncia

di rito e venga successivamente proposto un nuovo identico giudizio, la cui proposizione non è impedita dalla pronuncia in rito sul primo giudizio. Il parallelismo con l'istituto della litispendenza può soltanto suggerire che, in relazione a riti processuali imperniati sulle preclusioni, la verifica di una preclusione (di rito o di merito) nel primo processo determini l'effetto di impedire che nel secondo processo la preclusione possa essere superata". Non è quindi possibile ipotizzare che, disposta la riunione, questo giudice debba trattare il processo considerando soltanto il primo giudizio, di modo che,

presentando esso un problema in rito che impedisce la trattazione del merito, quest'ultima resti preclusa anche sul secondo. Né può applicarsi il "suggerimento" della Suprema Corte di Cassazione di far "slittare" la preclusione verificatasi nel primo processo direttamente nel secondo. Infatti Ho. S.r.l., ora in liquidazione è stata evocata in giudizio da Ca.It. S.p.A. in manleva, ed era quindi a conoscenza della causa, e comunque la seconda iniziativa processuale ha messo in condizione tutte le parti di potersi pienamente difendere in giudizio.

Tutto ciò premesso, è bene precisare che questa vicenda non ha ad oggetto, come in altri casi all'attenzione di questo Tribunale di Trieste, l'esame della legittimità dell'esercizio del diritto di recesso operato dagli attori, quanto l'accertamento della nullità del contratto di cessione di un certificato di associazione intercorso fra gli attori e la Ho. S.r.l. in liquidazione, già Me.We. S.p.A., e per collegamento anche di quello di finanziamento sottoscritto con la Ca.It. S.p.A..

Conviene quindi analizzare i documenti esistenti in atti.

Il contratto in esame è regolato, *ratione temporis*, dal D.Lgs. 6.9.2005 n. 206 ("codice del consumo") che ha abrogato il D.Lgs. n. 427 del 1998, pur riproducendone pressoché integralmente le disposizioni.

Procedendo nell'ordine delle doglianze attoree, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di nullità del contratto, anche per indeterminatezza del suo oggetto.

Assumono gli attori che non sarebbe specificato cosa hanno acquistato, essendo insufficiente il generico riferimento al complesso turistico ed al diritto di soggiornarvi. In realtà anche in questo caso, pone in quello deciso con sub R.G.

4020/07 (Ma.Ma. e Ma.Ri. contro Ho. S.r.l., ora in liquidazione e Ca.It. S.p.A.)

merita di essere condivisa la decisione del Tribunale di Udine (sent. n. 1150/08, prodotta dal convenuto Ho. S.r.l. in liquidazione, già Me.We. S.p.A.,) secondo cui oggetto della compravendita è l'acquisto di quello che viene definito "certificato di associazione" e che è il documento che attribuisce al

#### Trib.Trieste

titolare il diritto "di possedere, godere ed utilizzare un periodo settimanale, che potrà essere richiesto in qualsiasi epoca dell'anno dall'1 gennaio al 31 dicembre, in singoli appartamenti facenti parte del complesso turistico denominato "Me.Cl." sito sull'isola di Maiorca. Il contenuto di tale diritto è specificato dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto, dove "la società

venditrice vende all'acquirente un certificato di associazione del complesso turistico residenziale Me.Cl.. Tale certificato di associazione attribuisce all'acquirente il, diritto di godimento con scadenza determinata al 31 dicembre 2053, trasmissibile agli eredi, vendibile e cedibile per atto tra vivi di occupare, godere ed utilizzare, nel complesso residenziale Me.Cl., un appartamento bilocale - 4 posti letto di superficie pari a circa 45 mq. per un periodo settimanale che potrà essere richiesto in qualsiasi epoca dell'anno dall'1 gennaio al 31 dicembre al "Cl.Es." con sede Appartamento A - 15 (...). La

data a partire dalla quale può essere esercitato il diritto di godimento è quella della stipula del presente contratto, previa comunicazione al Cl.Es. ed il pagamento delle spese di gestione".

Dopo la costituzione del convenuto è stato possibile acquisire il documento informativo, non prodotto dagli attori, in cui il contenuto delle condizioni generali viene ulteriormente specificato (doc. 4 convenuto).

Si tratta di uno dei contratti, già rientranti tra quelli regolati dal D.Lgs. n.

427 del 1998, e cioè contratti "di durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce (...) un (...) diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana". Si tratta quindi di contratti rispondenti ad uno schema legale, e da presumere leciti. Il loro oggetto, nel caso specifico, è sicuramente determinato, sia in relazione all'immobile che gli attori possono utilizzare (che ben può venire individuato volta per volta tra quelli del complesso turistico aventi le caratteristiche specificate nel contratto), sia in relazione al periodo di godimento (una settimana all'anno), sia in relazione alle modalità di esercizio del diritto (legato alla comunicazione al "Cl.Es."), sia in relazione al corrispettivo. È stata eccepita poi la nullità del contratto perché non contenente tutti i requisiti prescritti dall'art. 3 del D.Lgs. 9.11.1998 n. 427 (ora art. 71 del Codice del Consumo). Si ritiene però che la nullità conseguirebbe solamente alla

manca di forma scritta e non anche a quella degli altri requisiti previsti dalla legge speciale, con la precisazione che la previsione della articolata serie di conseguenze nel caso di mancanza dei requisiti previsti dalla legge è sanzionata da nullità solo nel caso di mancanza della forma scritta; la mancanza

degli altri elementi è invece diversamente "sanzionata". In particolare, gli acquirenti potevano recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione, ma tale potere non è stato esercitato.

Né può dirsi che gli acquirenti non siano posti nella condizione di conoscere con esattezza ciò che stavano acquistando e gli impegni che assumevano, con violazione dei disposti dell'art. 1418 comma 2 c.c. in relazione all'art. 1346 c.c. per la indeterminatezza dell'oggetto del contratto: infatti tale indeterminatezza va esclusa nel caso di specie, avendo mostrato in modo inequivocabile gli stessi attori di avere bene inteso (debitamente richiamati al

riguardo in altro documento) cosa stavano acquistando.

Anche la domanda di accertamento dell'annullamento del contratto per dolo del venditore deve essere disattesa.

Il dolo sarebbe consistito, secondo gli attori, nell'essere stati convocati presso un albergo con il pretesto della consegna di un soggiorno gratuito di una

settimana: questo falso obiettivo, ed altri raggiri, li avrebbero indotti alla sottoscrizione del contratto.

A parte l'indeterminatezza degli assunti, sta di fatto che il dolo è causa di annullamento del contratto solo qualora i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato: ma tali raggiri devono determinare nel contraente ingannato una falsa rappresentazione della realtà, che può riguardare sia un qualsiasi elemento del negozio, sia i motivi che determinano la parte a contrarre (Cass. sez. I, 26 gennaio 1995, n. 975), e devono avere comunque un'efficienza causale sulla

Trib.Trieste

determinazione volitiva di questa in relazione al contratto che si assume viziato (Cass. sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20792). Nel caso di specie l'eventuale inganno sarebbe stato diretto solamente ad indurre gli attori a recarsi presso l'albergo al fine di proporgli la conclusione del contratto di acquisto del certificato di associazione; ma nel caso qui all'esame del Tribunale di Trieste non vi sono elementi per affermare che gli attori siano stati indotti in errore sul contenuto del contratto o non abbiano avuto la possibilità di valutarlo e non si siano determinato liberamente e consapevolmente a sottoscriverlo: ciò anche perché il vero e proprio contratto è

quello siglato il 5.5.2005 presso l'abitazione degli attori.

Quanto al diritto di recesso, il documento contrattuale finale reca una sua descrizione precisa e dettagliata, che non appare affatto in contrasto con le previsioni di cui al codice del consumo, malgrado le doglianze di parte attrice.

Se poi gli attori non hanno compreso la dinamica di esercizio del loro diritto, sostenendo di essere stati indotti a non esercitarlo per presunte vessazioni contrattuali, l'ordinamento non può venire loro in soccorso a fronte della chiarezza della norma.

Quanto al collegato contratto di finanziamento, esclusa la invalidità del contratto di vendita, non v'è ragione per travolgere quello in questione. Solo si rimarca come i moduli fossero chiaramente finalizzati ad una proposta contrattuale, in cui non vi è alcuno spazio per accettazione da parte del finanziatore, che si sarebbe impegnato solo con separato documento. Quanto al collegamento negoziale, solo per motivi di completezza si può qui affermare che sono noti è più volte invocati in giudizio, da parte delle società di finanziamento, i precetti della Suprema Corte di Cassazione, ed in particolare quello per cui "affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che

il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè

che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione; teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano "destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro". La Corte (Sent. n. 12567/04) ha in particolare escluso che la configurabilità di un mutuo di scopo derivasse dal semplice fatto della qualificazione del mutuo in termini di prestito al consumo e dalla circostanza dell'avvenuto versamento della somma dalla banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario; e ciò, tanto più in presenza di una clausola contrattuale che espressamente limitava il ruolo del finanziatore alla erogazione del credito e che riconosceva la totale estraneità dello stesso al rapporto commerciale con il venditore ed a qualsiasi altro rapporto ad esso collegato, sussistente con terzi.

È pacifico che non ricorrano nel caso di specie le condizioni previste dall'art.

42 del codice del consumo, ed in particolare l'esclusività del finanziamento. Si

rammenta peraltro che, a tenore della norma, solo il diritto per il consumatore di procedere contro il creditore per il caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni incombenti al fornitore dei beni o dei servizi viene subordinato, dalla disposizione in parola, ad una serie di condizioni, tra le quali figura quella dell'esistenza di un rapporto di esclusiva tra il creditore ed il fornitore. Recentemente la Corte di Giustizia (sentenza del 23.4.2009, resa nella causa C-509/07 Sc.), ha chiarito però "che il diritto di procedere in

giudizio di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva 87/1102 costituisce una protezione supplementare offerta dalla direttiva di cui trattasi al consumatore nei riguardi del editore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già

esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle varie condizioni di cui

a tale articolo può essere richiesto solo rispetto ai ricorsi proposti ai sensi di tale protezione supplementare". In questo senso si è inteso che "l'art. 11,

Trib.Trieste

n: 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l'esistenza

di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è

un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore

al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore".

Occorre pertanto rimanere aderenti ai precetti del diritto interno: ciò benché il regime di tutela offerto al consumatore dalla legge italiana non sia soddisfacente, e da sempre l'inadempimento del fornitore e la persistente obbligazione del consumatore di effettuare i versamenti a favore del finanziatore costituiscano il principale vulnus del credito al consumo: infatti sussiste una quasi invincibile difficoltà di considerare come unitaria la fattispecie, atteso che normalmente al consumatore è precluso contrattualmente di opporre eccezioni relative al rapporto con il fornitore.

In altri contesti, ed in particolare in presenza di "contratto di compravendita di certificato di associazione", relativo al "una settimana vacanza fluttuante in time - share", ed in presenza di clausole di impossibile comprensione che in realtà avevano lo scopo di suggestionare il consumatore ed indurlo ad un contratto nullo per indeterminatezza dell'oggetto, questo giudice era pervenuto ad una decisione di collegamento tra i contratti di vendita e finanziamento, estendendo la nullità del primo al secondo contratto. Ciò aveva ritenuto il giudice evidenziando il contenuto della convenzione intercorsa tra venditore e società di finanziamento, e spiegando che il finanziatore aveva diritto di ottenere in visione il contratto di "compravendita del bene", al fine di ottenere quei "dati necessari ad individuare esattamente il bene al cui acquisto

è finalizzato in finanziamento". Ma nel caso che ne occupa, in concreto, per un verso il contratto di fornitura appare lecito, e peraltro nessuna previsione della convenzione tra venditore e finanziatore legittimava o addirittura imponeva un controllo del genere, e non è possibile intravedere quindi alcuno di

quegli elementi che, si ribadisce in concreto, possano supportare la convinzione

di un collegamento genetico tra le diverse pattuizioni.

Né parte attrice ha addotto ulteriori elementi a sostegno della propria tesi. Le domande devono essere quindi rigettate, ed in parte possono accolte quelle riconvenzionali proposte da Ca.It. S.p.A., accertando il mancato recesso dal finanziamento, e la validità del contratto di finanziamento, in costanza del quale sono state versate le somme delle quali i è stata chiesta la non dovuta restituzione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con sentenza esecutiva.

SalvaArchiviaStampaAnnotaTorna ai risultatiNuova ricercaRisultato successivo  
Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.